

71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Note

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 A) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto o in parte:
 - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite; oppure
 - b) da metalli preziosi o da placcati o doppiati di metalli preziosi.
2. A) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i placcati o doppiati di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio, iniziali, monogrammi, ghiera, orli); il paragrafo b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
B) La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, oppure che li comportano soltanto sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli amalgami di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
 - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria e altri prodotti del capitolo 30;
 - c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio, lustrì liquidi);
 - d) i catalizzatori su supporto (n. 3815);
 - e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 3 B) del capitolo 42;
 - f) gli oggetti delle voci 4203 o 4204;
 - g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
 - h) le calzature, i capelli, copricapo e altre acconciature, nonché gli altri articoli dei capitoli 64 o 65;
 - i) gli ombrelli, bastoni e altri oggetti del capitolo 66;
 - k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, o in utensili del capitolo 82; gli utensili o oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti, lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
 - l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
 - m) le armi e loro parti (capitolo 93);
 - n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
 - o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
 - p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia, le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. A) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.
B) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
C) I termini «pietre preziose (gemme)», «pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati e i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
 - a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
 - b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, ma senza platino o meno di 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
 - c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a dei metalli preziosi o a uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti alla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7. Nella nomenclatura, per «placcati o doppiati di metalli preziosi», si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni incrostati di metalli preziosi sono considerati come placcati o doppiati.
8. Con riserva delle disposizioni della nota 1a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce n. 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:
 - a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio, anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorine, medaglie o distintivi religiosi o altri);
 - b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio, portasigarette o portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).Questi oggetti possono per esempio comportare perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria» si intendono quelli per servizio da tavola, da toilette, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, oggetti per l'esercizio del culto.
11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia» si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti alla nota 9 a) (esclusi i bottoni e altri oggetti della voce 9606, i pettini da ornamento, le mollette per capelli e simili, nonché gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o placcati o doppiati di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle voci 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 e 7110.41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm, in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle voci 7110.11 e 7110.19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110, ogni lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.